

Comune di Firenze – Quartiere 1 “Centro Storico”

Regolamento per la concessione d’uso dei locali nella disponibilità del Quartiere 1 Centro Storico

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni per richiedere l’utilizzo di immobili, sale ed altri spazi nella disponibilità del Quartiere 1 Centro Storico nonché le modalità di concessione, le condizioni di utilizzo delle strutture e ogni altra condizione utile e necessaria ad assicurare la tutela dell’interesse pubblico, la fruibilità degli spazi pubblici da parte della cittadinanza e la tutela dei terzi fruitori di detti spazi.

2. Il presente regolamento viene integrato con disposizioni attuative del Dirigente del Quartiere 1 Centro storico nei limiti e con le modalità previste dal regolamento stesso.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Quartiere: il Quartiere 1 Centro Storico;
- b) strutture: gli immobili, le sale e gli altri spazi nella disponibilità del Quartiere ai fini della concessione d’uso di cui al presente regolamento;
- c) richiedenti/interessati/concessionari: i soggetti titolati a richiedere la concessione d’uso degli immobili del Quartiere 1 e titolari del titolo di concessione d’uso;
- d) Enti ed Associazioni: qualunque soggetto giuridico collettivo regolarmente costituito ai sensi della vigente normativa;
- e) Soggetti del non profit: le organizzazioni non governative (L. 49/1987), le organizzazioni di volontariato (L. 266/1991), le cooperative sociali (L. 381/1991), le fondazioni ex bancarie (L. 461/1998) e le associazioni di promozione sociale (L. 383/2000).
- f) singoli: cittadini italiani, comunitari ed extra-comunitari regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale ai sensi della vigente normativa;
- g) Presidente: il presidente tempore in carica del Quartiere 1
- h) Dirigente: il dirigente pro-tempore in carica del Quartiere 1
- i) Collegio di Presidenza: l’organo collegiale definito dal regolamento di organizzazione dei Quartieri;
- l) Consiglio di Quartiere: l’organo collegiale definito dal regolamento di organizzazione dei Quartieri;

Art. 3 – Immobili, sale e spazi pubblici

1. Il Quartiere mette a disposizione della collettività gli immobili, le sale e gli altri spazi pubblici che risultano nella propria disponibilità e che sono elencati nell’art. 7 del presente regolamento.

2. Una volta concluso il procedimento di acquisizione e/o realizzazione delle strutture nella disponibilità del Quartiere e verificate tutte le condizioni di sicurezza, nelle more dell’aggiornamento dell’elenco delle strutture di cui all’art. 7 e comunque per non più di 6 mesi dalla data di prima concessione, il presidente, potrà disporre che si proceda alla concessione d’uso delle sale acquisite determinando la tariffa forfetaria da applicare in via transitoria nonché le ulteriori eventuali prescrizioni fino alla approvazione definitiva da parte del Consiglio di Quartiere.

Art. 4 – Soggetti legittimati

1. Possono richiedere la concessione d’uso delle strutture individuate dal presente regolamento:

- a) singoli cittadini (italiani, comunitari o extra-comunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale) residenti nel Quartiere 1;
- b) soggetti del non profit aventi sede legale nel Quartiere 1;
- c) Enti o associazioni aventi sede legale nel Quartiere 1;

Comune di Firenze – Quartiere 1 “Centro Storico”

- d) gruppi di cittadini (italiani, comunitari o extra-comunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale) residenti nel Quartiere 1;
 - e) singoli o gruppi di cittadini non residenti nel Quartiere 1 nonchè soggetti del non profit, enti ed associazioni non aventi sede legale nel Quartiere 1;
 - f) associazioni e gruppi politici (partiti, movimenti ecc...).
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono legittimati a richiedere la concessione d'uso purchè operino senza scopo di lucro. Spetta al richiedente dimostrare, in sede di istanza, il carattere non lucrativo dell'associazione, dell'ente o dell'organismo richiedente o, in caso di singoli o gruppi, la destinazione degli eventuali proventi delle iniziative.
3. La richiesta di concessione d'uso deve essere in ogni caso finalizzata:
- a) allo svolgimento di attività nelle quali si esplica la personalità umana e la vita organizzata della comunità attraverso iniziative in campo culturale, artistico, educativo, sociale;
 - b) allo svolgimento di assemblee, dibattiti ed altri tipi di attività politica, sindacale, sociale, culturale;
 - c) allo svolgimento di altre attività di rilievo socio-culturale.
4. Nel caso in cui vi siano dubbi sul carattere non lucrativo del soggetto richiedente ovvero manchino elementi informativi indispensabili per il rilascio della concessione l'amministrazione procederà agli opportuni controlli sospendendo il procedimento e richiedendo all'interessato ed alle amministrazioni competenti gli elementi idonei. In tal caso il termine del procedimento è interrotto fino all'acquisizione degli elementi informativi. Le integrazioni devono essere presentate, a pena di archiviazione automatica del procedimento, entro 10 giorni dalla comunicazione di sospensione. Il procedimento si conclude comunque entro 30 giorni dalla data di comunicazione della sospensione.
5. Non costituisce carattere lucrativo la mera previsione di un biglietto di ingresso, ove a ciò espressamente autorizzati dal Quartiere, per l'accesso ai locali.

Art. 5 – Modalità di concessione d'uso ed accettazione

- 1. L'interessato dovrà presentare richiesta di concessione d'uso dei locali utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Quartiere.
- 2. La domanda dovrà in ogni caso contenere:
 - a) i dati anagrafici completi del richiedente;
 - b) gli eventuali dati dell'ente, associazione, organismo per conto del quale il richiedente presenta istanza;
 - c) copia dello statuto e dell'atto costitutivo in vigore;
 - d) l'indicazione della struttura di cui si chiede la concessione e della relativa durata della stessa;
 - e) l'indicazione del tema dell'evento e la tipologia specifica dell'evento (riunione, mostra, convegno ecc...);
 - f) date ed orari di svolgimento dell'attività richiesta;
 - g) il numero presunto dei partecipanti (comunque nei limiti di capienza delle singole strutture);
 - h) dichiarazione di responsabilità e di piena conoscenza dei vincoli imposti dal presente regolamento e dalla vigente normativa;
 - i) impegno ad effettuare il pagamento della tariffa determinata ai sensi del presente regolamento;
- 3. Gli allegati potranno essere omessi qualora già in possesso del Quartiere, previa autocertificazione da parte dell'interessato in merito alla permanenza dei requisiti e delle condizioni.
- 4. Le domande si intendono ricevibili se presentate almeno 10 giorni prima della prima data di utilizzo della struttura richiesta, salvi i casi eccezionali o di urgenza sottoposti all'approvazione del Presidente. In caso contrario il Quartiere comunicherà l'irricevibilità della domanda e procederà alla sua archiviazione.
- 5. Le domande sono istruite dal Quartiere ai sensi della legge 241/1990 per il tramite dei servizi competenti. Il dirigente assegna a sè o ad un dipendente le funzioni di responsabile del procedimento.

Comune di Firenze – Quartiere 1 “Centro Storico”

6. Il Responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) indice, se del caso, una conferenza di servizi per la valutazione collegiale dell'istanza;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta il provvedimento finale.

7. Copia dell'istanza viene trasmessa al Presidente il quale:

- a) può opporsi interamente o parzialmente alla concessione della struttura o richiedere chiarimenti in merito alle caratteristiche dell'attività in programma. Il presidente comunica la propria opposizione fornendo le motivazioni della propria decisione che si intende inoppugnabile e definitiva. Il dirigente adotta i conseguenti provvedimenti negativi sulla base delle citate motivazioni;
- b) può eccezionalmente dare un parere favorevole in deroga, a tal fine ritenendo coerenti con gli obiettivi programmatici del Quartiere ed in linea con le politiche educatico-culturali dello stesso le attività proposte da parte di soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell'art. 4 o per eventi e manifestazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento, in ogni caso nel rispetto del carattere non lucrativo delle iniziative e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

8. Il Quartiere adotta il provvedimento di concessione d'uso al quale è allegato, quale parte integrante, l'atto di accettazione sottoscritto dall'interessato nel quale lo stesso dichiara di essere a conoscenza dei vincoli imposti dalla normativa, dal presente regolamento e degli eventuali ulteriori vincoli introdotti nell'atto di concessione d'uso.

9. Il termine del procedimento amministrativo è di 30 giorni, salve sospensioni ed interruzioni. In caso di istanza comunque presentata almeno 10 giorni prima del primo giorno di utilizzo richiesto il Quartiere garantisce una rapida istruttoria riservandosi eventualmente l'adozione di atti di concessione con riserva di verifica del rispetto dei requisiti autocertificabili.

10. In caso di concorrenza di domande da parte di più soggetti relativamente all'uso delle strutture di cui al presente regolamento il Presidente procede all'assegnazione tenuto conto delle caratteristiche delle iniziative, dei soggetti proponenti, della durata delle iniziative e delle priorità emergenti dai programmi approvati dal Quartiere.

11. La concessione, salvi i casi di improcedibilità ed archiviazione, viene negata, previa comunicazione della presenza di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990:

- a) per mancanza dei requisiti soggettivi;
- b) per fondati motivi di sicurezza ed incolumità;
- c) qualora l'interessato si sia reso responsabile di grave inadempienza in precedenti rapporti di concessione d'uso intercorsi nell'ultimo triennio;
- d) ai sensi del precedente comma 7 per opposizione del Presidente.

12. L'atto di concessione è pubblicato all'Albo Pretorio del Centro Civico ed è inserito in apposito elenco periodicamente aggiornato dal Quartiere e reso disponibile tramite l'Albo Pretorio e tramite la Rete Civica.

Art. 6 – Condizioni di utilizzo

1. Le strutture debbono essere usate dal concessionario in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile danno agli ambienti e alle cose. Le strutture vengono concesse nello stato di funzionalità in cui si trovano, comunque idoneo all'uso richiesto.

2. E' vietato:

- a) l'uso delle strutture per scopi commerciali o comunque non consentiti dal presente regolamento;

Comune di Firenze – Quartiere 1 “Centro Storico”

- b) l'uso delle strutture per fini, anche indirettamente, vietati dalla legge;
 - c) attuare comportamenti discriminatori in base a considerazioni attinenti la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali;
 - d) ogni attività che possa recare danno, anche potenziale, alle strutture e/o agli arredi quali in particolare: appendere quadri e pannelli alle pareti, utilizzare materiale infiammabile, spostare attrezzature ed arredi, ingombrare le vie d'esodo ed alterare, anche temporaneamente, i sistemi di sicurezza ecc....
3. Può essere consentita la consumazione di cibi, cocktails o drinks, senza preparazione sul posto e senza riscaldamento di alimenti e bevande.
4. Il concessionario dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) ritirare le chiavi di apertura delle strutture e/o l'ulteriore dotazione tecnica (es. telecomando antifurto ecc...) o informativa circa l'utilizzo delle sale. A tal fine il Quartiere potrà richiedere la sottoscrizione di specifici atti di obbligo relativi alla singola struttura. L'interessato con l'accettazione delle chiavi si impegna a non realizzare copia delle stesse nè a cederle a terzi non autorizzati e a non modificare o alterare le serrature.
 - b) provvedere a proprie cure e spese, conformemente a quanto richiesto e concesso, alla realizzazione di addobbi o impianti particolari (anche pannelli);
 - c) provvedere a proprie cure e spese, conformemente a quanto richiesto e concesso, all'installazione di tavoli e sedie
 - d) assicurare che l'utilizzo delle strutture sia conforme alla normativa in materia di sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche, rispetto della normativa acustica, vincoli architettonici, storici e artistici e della restante normativa in materia segnalando tempestivamente al Quartiere ogni possibile difformità o pericolo;
 - e) provvedere a proprie cure e spese, al termine della concessione, alla completa pulizia degli ambienti. Il Quartiere potrà richiedere che la pulizia avvenga tramite ditta specializzata con oneri a carico dell'utilizzatore. Le strutture, al termine della concessione dovranno essere riconsegnate libere e nelle stesse condizioni nelle quali erano state prese in consegna conformemente a quanto eventualmente indicato in apposito inventario sottoscritto dall'interessato ai fini del rilascio della concessione;
 - f) riconsegnare le chiavi delle strutture e/o l'ulteriore dotazione tecnica (es. telecomando antifurto ecc...) entro il giorno successivo alla scadenza della concessione.
5. Il Quartiere non risponde delle cose eventualmente lasciate nelle strutture dagli avventori, dagli organizzatori e dal concessionario, né degli oggetti e delle opere esposte in occasione di mostre o rassegne per le quali il concessionario dovrà assicurare una adeguata forma di tutela.
6. Particolari deroghe potranno essere concesse dal Presidente, anche su indicazione del Collegio di Presidenza, per eventi o manifestazioni di interesse per la collettività.

Art. 7 – Tariffe ed uso gratuito delle strutture

1. Le strutture sono concesse a titolo gratuito per manifestazioni indette, promosse, organizzate e realizzate direttamente:
- a) dal Comune di Firenze e dal Quartiere 1;
 - b) dagli organi istituzionali del Quartiere 1 (compresi i gruppi consiliari);
 - c) dai sindacati dei dipendenti del Comune di Firenze;
2. Le strutture possono essere concesse a titolo gratuito, su espressa indicazione del Presidente, a:
- a) associazioni iscritte alla Rete di solidarietà dei Quartiere 1;
 - b) enti e associazioni iscritte all'albo Provinciale delle Associazioni di promozione sociale e territoriale
 - c) enti e associazioni iscritte all'albo dei volontariato;
 - d) i Centri Anziani dei Quartiere 1.
3. Fuori dei casi previsti nei commi precedenti le strutture sono concesse previo pagamento di un compenso a titolo di rimborso forfetario ed alle condizioni di seguito indicate:

Comune di Firenze – Quartiere 1 “Centro Storico”

N.	Struttura	Cap. Max	Modulo 3 ore	Modulo 1 giorno	Modulo ticket
1	Palazzo Cocchi Donati Serristori – P.za Santa Croce 1 - Sala del Consiglio	25	€ 56	€ 75	Tariffa base x 2.5
2	Palazzo Cocchi Donati Serristori - P.za Santa Croce 1 - Saletta via dell'Anguillara	20	€ 26	€ 35	Tariffa base x 2.5
3	Sala ex Leopoldine - Piazza Tasso	99	€ 71	€ 95	Tariffa base x 2.5
4	Sala Gialla – via Felice Fontana	10	€ 26	€ 35	Tariffa base x 2.5
5	Sala Gialla – Sala prove	6	€ 26	€ 35	Tariffa base x 2.5
6	Centro Anziani La Cascina – Prato del Quercione	25	€ 26	€ 35	Tariffa base x 2.5
7	Struttura giardini Nidiaci – Via Ardiglione (lato Chiesa)	50	€ 38	€ 50	Tariffa base x 2.5
8	Sala ex Chiesa S. Carlo dei Barnabiti – via S. Agostino	99	€ 56	€ 75	Tariffa base x 2.5
9	Locali ex sede Quartiere 3 – Via S. Agostino 19 piano terra	30	€ 26	€ 35	Tariffa base x 2.5
10	Sala ex Murate, Madonna delle Nevi – Via Ghibellina, Via dell'Agnolo – Sala vetrata polivalente piano terra	99	€ 56	€ 75	Tariffa base x 2.5
11	Sala ex Murate, Madonna delle Nevi – Via Ghibellina, Via dell'Agnolo - Saloncino	99	€ 38	€ 50	Tariffa base x 2.5
12	Sala Polo delle Carra – via delle Carra	15	€ 38	€ 50	Tariffa base x 2.5
13	Altro ambiente con capienza fino a 30 persone	30	€ 38	€ 50	Tariffa base x 2.5
14	Altro ambiente con capienza fino a 99 persone	99	€ 56	€ 75	Tariffa base x 2.5
15	Altro ambiente con capienza di 100 persone e oltre	100 ->	€ 71	€ 95	Tariffa base x 2.5
16	Giardini ed aree verdi di competenza del Quartiere 1 con capienza fino a 99 persone	99	€ 38	€ 50	Tariffa base x 2.5
17	Giardini ed aree verdi di competenza del Quartiere 1 con capienza di 100 persone e oltre	100 ->	€ 56	€ 75	Tariffa base x 2.5

4. Ai fini del presente articolo si intende per:

- N.: il numero progressivo di identificazione della struttura data in concessione;
- Struttura: la denominazione della struttura e la localizzazione;
- Cap. Max: la capienza massima della struttura;
- Modulo 3 ore: svolgimento di un evento per un tempo inferiore alle 3 ore nell'arco della giornata;
- Modulo 1 giorno: svolgimento di un evento per un tempo compreso fra le ore 7.00 e le ore 23.00 di un giorno. Nel caso di utilizzo per più giorni si terrà conto della somma dei moduli occorrenti per raggiungere il numero dei giorni richiesto (es. 3 giorni consecutivi = 3 moduli).
- Modulo ticket: nel caso in cui il concessionario, fermo il divieto di utilizzo per fini di lucro, richieda un biglietto o altro tipo di emolumento per la partecipazione degli interessati alle iniziative nell'ambito delle strutture di cui al presente atto, la tariffa da applicare è pari alla tariffa base per 2,5.

5. Il Quartiere 1 potrà convenire con il richiedente la riduzione del pagamento dovuto ovvero l'esonero dello stesso in relazione ad eventuali proposte di interventi migliorativi degli ambienti realizzati su autorizzazione del Quartiere e con dimostrazione documentale e specifica degli stessi qualora consistenti, a titolo esemplificativo in:

- a) lavori di pulizia straordinaria degli ambienti;
- b) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria con rilascio delle eventuali conseguenti certificazioni;
- c) interventi di imbiancatura, rinnovo degli arredi ecc...

Comune di Firenze – Quartiere 1 “Centro Storico”

d) miglioramenti estetici mediante apposizione di quadri, moquettes o altri elementi architettonici o funzionali.

6. In relazione alle esigenze del Quartiere, previa accettazione del Presidente, potrà essere disposta la riduzione fino al 30% del compenso richiesto, anche mediante riconoscimento di un credito da utilizzare entro 6 mesi dalla data di programmazione degli eventi:

- a) in caso di utilizzo degli ambienti per un periodo inferiore al numero di giorni programmato;
- b) nel di utilizzo degli ambienti per un periodo inferiore a quello per il quale è stato effettuato il relativo pagamento.

7. La concessione delle strutture non potrà superare i 25 giorni e dovrà comunque avere carattere temporaneo e non continuativo e pertanto, salvo espressa deroga concessa dal Presidente, sentito il Collegio di Presidenza:

- a) il medesimo soggetto non potrà ottenere nuova concessione d’uso per le stesse attività o attività analoghe se non trascorsi almeno 15 giorni dall’ultimo giorno di utilizzo;
- b) il medesimo soggetto non potrà ottenere nuova concessione d’uso per le stesse attività o attività analoghe per la medesima struttura qualora l’utilizzo superi i 40 giorni complessivi su base annua.
- c) il medesimo soggetto non potrà ottenere nuova concessione d’uso per le stesse attività o attività analoghe anche se relativa a diverse strutture qualora l’utilizzo complessivo superi i 90 giorni complessivi su base annua.

8. Compatibilmente con le disponibilità del Quartiere potranno essere messi a disposizione degli interessati, previo pagamento del relativo corrispettivo, i seguenti servizi e strumenti accessori:

N.	Struttura	1 giorno	Fino a 7 giorni	
A	Fornitura sedie	fino a 20	€ 15	€ 35
		da 21 a 50	€ 20	€ 45
		da 51 a 100	€ 30	€ 60
B	Fornitura cavalletti	fino a 10	€ 15	€ 35
		da 11 a 30	€ 20	€ 45
		da 31 a 60	€ 30	€ 60
C	Assistenza di personale del Quartiere	€ 50	€ 250	
D	Computer	€ 25	€ 75	
E	Videoproiettore	€ 25	€ 75	
F	Amplificazione audio	€ 25	€ 75	
F	Illuminazione aggiuntiva	fino a 1000 watt	€ 15	€ 35
		da 1001 a 2000 watt	€ 30	€ 70
		da 2001 a 3500	€ 45	€ 150

9. Il Presidente, informato il Collegio di Presidenza, potrà concedere gratuitamente giardini, ambienti e sale a gruppi organizzati di persone (gruppi di cittadini, comitati spontanei, gruppi di famiglie ecc...) per iniziative di valorizzazione sociale e di promozione a livello territoriale che non abbiano direttamente o indirettamente scopo di lucro e rappresentino una modalità di perseguimento, secondo logiche di sussidiarietà orizzontale, degli obiettivi e delle finalità contenute nei programmi del Quartiere 1.

10. Particolari deroghe potranno essere concesse dal Presidente, anche su indicazione del Collegio di Presidenza, per eventi o manifestazioni di interesse per la collettività.

Art. 8 – Revoca e responsabilità

1. La concessione d’uso può essere revocata:

- a) immediatamente e senza preavviso in caso di gravi violazioni concernenti la capienza massima dei locali, la violazione di norme di sicurezza e riguardanti la pubblica incolumità o per altre gravi ragioni di pubblico interesse;
- b) con preavviso di almeno 24 ore in caso di sopravvenute esigenze del Quartiere;

Comune di Firenze – Quartiere 1 “Centro Storico”

c) previa contestazione in caso di inadempienze gravi o reiterate alla vigente normativa ovvero alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento ed alle prescrizioni contenute nella dichiarazione di accettazione e negli altri atti e documenti consegnati al concessionario il Quartiere procederà alla contestazione, anche in forma orale, prescrivendo l'adeguamento entro un termine stabilito. In caso di inosservanza la contestazione sarà formalizzata anche ai fini dell'eventuale applicazione della revoca del titolo.

Art. 9 – Vigilanza, controlli e responsabilità

1. Il Quartiere effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni ed autocertificazioni prodotte e sulle modalità di utilizzo delle strutture.

2. In caso di false dichiarazioni si procederà ai sensi del d.P.R. 445/2000.

3. Il concessionario:

a) è tenuto al risarcimento degli eventuali danni ad arredi, affreschi, attrezzature tecniche o cose presenti nelle strutture in conseguenza dell'utilizzo delle stesse qualora non dimostri l'imputabilità a terzi del comportamento e non ne dia comunicazione al Quartiere entro 24 ore dall'accaduto;

b) risponde in proprio dei danni nei confronti degli avventori e dei partecipanti alle iniziative svolte nelle strutture concessionate garantendo la manutenzione delle stesse e la vigilanza sugli arredi, gli impianti e le attrezzature concesse;

c) con la sottoscrizione dell'atto di accettazione tiene indenne il Quartiere da ogni richiesta di risarcimento di terzi.

4. In casi particolari, anche tenuto conto dei comportamenti pregressi il Dirigente, su proposta del Presidente, può prescrivere al richiedente il deposito a titolo cauzionale di una somma per l'utilizzo delle strutture per una somma pari fino a 8 volte il costo forfetario di cui all'art. 7.

Art. 10 – Norme transitorie

1. Sono fatte salve le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le concessioni rilasciate relative alle strutture gestite transitoriamente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 11 – Norme finali e di attuazione

1. In occasione di particolari momenti della vita del Quartiere e tenuto conto della programmazione delle attività didattiche e culturali il presidente potrà disporre, con proprio atto:

a) periodi dell'anno e orari particolari per l'utilizzo delle strutture di cui al presente regolamento;

b) limitazioni particolari in ordine ai soggetti legittimati a richiedere l'utilizzazione delle sale.

Approvato con delibera del Consiglio di Quartiere n. 08/10038 del 3 dicembre 2008